

Riproposto il delicatissimo tema della responsabilità dei magistrati

E se il giudice commette un grave errore o compie un abuso?

di ENRICO BANFI

Il problema della responsabilità del giudice, oggi come non mai alla attenzione della pubblica opinione sconcertata da passati e recenti episodi (l'ultimo quello relativo alla ingiusta carcerazione inflitta al giornalista Isma) è il tema centrale del Convegno organizzato dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, iniziato ieri a Roma.

Ruota intorno ad una iniziativa di legge del senatore Viviani (nel corso della VII legislatura), ripresa a gennaio di quest'anno dal gruppo radicale, primo firmatario l'on. De Cataldo.

Nella relazione introduttiva il professor Silvano Tosi, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Firenze, si chiede subito se, “tenendo presente l'effettività del sistema italiano e non potendosi trascurare i numerosi inquietanti episodi emersi di recente in gravi vicende”. “debba essere giudicata del tutto improponibile la questione della eventuale introduzione nel nostro ordinamento di reati propri del giudice per comportamenti che incidano illegittimamente nella sfera delle libertà personali del cittadino costituzionalmente garantito”. E' un tema difficile, i magistrati, al convegno e fuori di esso, mal sopportano soltanto che se ne parli: ma, è un fatto, la indipendenza assoluta di cui il giudice gode in base alla Costituzione non deve poter sconfinare nell'arbitrio e questo restare

Sulla stampa

impunito.

La proposta di legge dei radicali, illustrata da Tosi, ha pregi e difetti facilmente rilevabili: i primi sono quasi tutti accentrati nella normativa che si vorrebbe introdurre in tema di responsabilità disciplinare, i secondi riguardano la disciplina prevista per la responsabilità civile dei magistrati per i loro atti che appare troppo timida e condizionata per risultare efficace al fine civile che ci si propone.

Subito all'articolo 1 la norma più interessante. Prevede (in vista delle responsabilità civili e disciplinari) il diritto al "voto separato da parte del componente di un collegio che non condivida una decisione e rimanga in minoranza. Il voto separato rafforza l'indipendenza del giudice, la norma dovrebbe valere in ogni processo. Ma poiché per arrivare ad un tale risultato si dovrebbe modificare radicalmente l'ordinamento giudiziario coinvolgendo anche il segreto della camera di consiglio, il disegno di legge si limita a prevedere che il dissenso di un componente del collegio possa essere manifestato in "busta chiusa" (destinata al CSM) da aprirsi soltanto se un cittadino citi in giudizio i membri del tribunale dalla cui decisione abbia subito un danno.

Gli illeciti che danno luogo ad azione disciplinare vengono tassativamente previsti (uscendo dalla generosità attuale) negli articoli 3 e 4 del disegno di legge. Vengono presi in considerazione il ritardo nel compimento di atti inerenti alla funzione giudiziaria, l'insufficiente rendimento nel lavoro di ufficio, l'abuso di potere da parte di chi esercita funzioni dirigenziali, la illegittima interferenza nell'attività di altro magistrato, la mancanza di motivazione in relazione ad un provvedimento in cui il giudice ha l'obbligo

Sulla stampa

di spiegare le ragioni del suo convincimento, i comportamenti deplorabili al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Per la responsabilità civile si prevede che il magistrato possa essere chiamato a rispondere dell'ingiusto danno provocato ai cittadini con il suo comportamento doloso (e per colpa grave), in particolare allorché privi taluno della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge o con provvedimenti non motivati. La possibilità di proporre l'azione civile è, peraltro, subordinata alla autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Un vincolo che, pur attenuato dalla possibilità di ricorso al TAR contro il diniego di autorizzazione del CSM, rischia di rendere del tutto inefficace la normativa proposta.

Lo Stato è chiamato a rispondere del danno provocato al cittadino. Ed anche questo potrebbe, alla resa dei conti, rivelarsi ulteriore ostacolo alla azione del cittadino.

Perché lo Stato, per esimersi dalle sue responsabilità economiche, finirebbe fatalmente con il fare causa comune con il giudice accusato ed il cittadino difficilmente riuscirebbe ad ottenere giustizia.

Il problema che il Convegno ha avuto il merito di affrontare è grave e particolarmente sentito. Probabilmente non potrà essere risolto al di fuori di una riforma più generale del sistema giudiziario che, insieme ad una maggiore pubblicità degli atti del giudice, consenta possibilità di controllo sugli atti stessi. E' bene, comunque, che se ne cominci a dibattere sì da smuovere la sensibilità del legislatore che sui mali della giustizia è da lungo tempo dormiente: ma, sarà bene avvertirlo subito, non è pensabile portarlo a soluzione se prima il ministro competente non torni ad avere, in materia di

Sulla stampa

codici e di ordinamento giudiziario, idee chiare e volontà politica conseguente. Cioè proprio tutto quel che è mancato fino ad ora ai vari guardasigilli (con la sola eccezione del compagno Zagari) da tempo fossilizzati su ordinaria amministrazione e condizionati dalla pervicace mentalità conservatrice di parte della magistratura.

(Il Giornale 217IX/1980)